



Tribunale di Trani Esecuzioni immobiliari

N. ■-1/2022 R.G.Es.

Il Giudice dell'esecuzione

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2023;

esaminati tutti gli atti ed i documenti di cui alla procedura esecutiva in epigrafe;

premesse che

■■■■■■ S.p.A., titolare del credito vantato nei confronti di ■■■■■■ in virtù di decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani n. ■■■/2017, ha ceduto a ■■■■■■ SPV S.r.l., ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 L. 130/99 (legge sulla cartolarizzazione) “*tutti i suoi crediti, derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, sorti nel periodo compreso tra il ■■■■■■ 1955 e il ■■■■■■ 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate*”; con ricorso *ex art. 615*, secondo comma, c.p.c., depositato il 25.04.2023, il debitore esecutato, ■■■■■■, ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo il difetto di titolarità attiva dell'opposta. Nello specifico ha dedotto: 1) l'indeterminatezza dell'oggetto del riferito contratto di cessione in violazione dell'art. 1346 c.c. e l'indimostrata inclusione del credito nella cessione in blocco *ex art. 58 TUB*; 2) l'esclusione del credito dalla cessione in blocco *ex art. 58 TUB* provata con efficacia confessoria a mezzo della lista crediti ceduti scaricabile dal link indicato in Gazzetta Ufficiale; 3) l'inesistenza del contratto di cessione e/o nullità dello stesso per mancata stipula nella necessaria forma scritta *ad substantiam*; con comparsa di costituzione e risposta ■■■■■■ SPV s.r.l. ha chiesto il rigetto dell'opposizione allegando la dichiarazione di cessione di tutte le posizioni facenti capo a Immobiliare ■■■■■■ s.r.l. da ■■■■■■ S.p.A. a ■■■■■■ SPV S.r.l.;

osservato che

in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ove il debitore abbia provveduto a contestare la titolarità del credito in capo alla cessionaria, è onere di quest'ultima fornire la prova documentale dell'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione (in tal senso, *Cass.*, 22.2.2022, n. 5857);

ritenuto che



nel caso in esame, in considerazione della specifica censura mossa dall'opponente, [REDACTED] SPV S.r.l. non ha fornito prova che il rapporto in contesa fosse ricompreso fra quelli oggetto di cessione atteso che i criteri d'individuazione dei crediti riportati nell'avviso di cessione, pubblicato in G.U., risultano alquanto generici riferendosi ad un lasso temporale particolarmente lungo (1955/2017) senza prevedere ulteriori criteri discretivi. Così formulato, l'avviso non consente l'esatta individuazione dei crediti inclusi o esclusi;

rilevato che

l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione e l'estratto notarile dei crediti ceduti (non potendosi attribuire alcun rilievo all'elenco allegato); inoltre, dall'esame della documentazione in atti emerge che il credito oggetto di causa (identificato con il codice 6745784366000 nell'atto di precetto e di pignoramento) non risulta incluso tra quelli riportati nel documento al quale si accede cliccando sul sito internet [www.\[REDACTED\].com](http://www.[REDACTED].com). Ad analoga conclusione si perviene inserendo il numero ndg 0120652943000 indicato nella dichiarazione di cessione depositata da [REDACTED] SPV S.r.l. (numero, peraltro, diverso da quello indicato nell'atto di pignoramento e precetto);

ritenuto, dunque, che

appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la sospensione dell'odierna procedura esecutiva; le spese relative alla presente fase del giudizio vanno liquidate in applicazione del principio della soccombenza, da liquidarsi come in dispositivo, secondo i parametri minimi (in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche sottese) dettati dalla tabella n. 10 del D.M. n. 147/2022 esclusa la fase istruttoria e decisionale;

P.Q.M.

dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 93/2022; condanna [REDACTED] spv al pagamento in favore di [REDACTED] al pagamento delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 1.204,00 oltre rimborso forfettario del 15/, ed oneri accessori, se dovuti da distrarsi in favore dell'avv. Dario Nardone, dichiaratosi antistatario; **asigna** termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, nei termini di legge.

Si comunichi.

Trani, 11.10.2023



Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

